

Discariche: proroga del regime transitorio

8 Gennaio 2009

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008, n. 304 il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente".

Tra le diverse disposizioni introdotte, risulta di particolare interesse per le imprese l'articolo 5, comma 1 lett. b) che rinvia al 31 dicembre 2009 il termine di scadenza del regime transitorio della normativa sulle discariche prevista dal D.Lgs. 36/2003 e attuata dal D.M. 3 agosto 2005.

Ne consegue che fino a tale data:

- nelle discariche già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 (e con piano di adeguamento approvato), sarà possibile continuare a conferire i rifiuti per i quali queste erano state autorizzate in base alla precedente disciplina contenuta nella Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2003);

- nelle discariche autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 sarà possibile continuare a smaltire determinate tipologie di rifiuti secondo le condizioni e i limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 (art. 17, commi 2 e 6, lettera a, D.Lgs. 36/2003) e in particolare:

- nelle discariche per rifiuti inerti, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di II categoria, tipo A (ad esempio sfridi di materiali da costruzione, materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione);
- nelle discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di I categoria (ad esempio rifiuti solidi urbani e rifiuti a questi assimilati) e II categoria, tipo B;
- nelle discariche per rifiuti pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati in discariche di II categoria, tipo C e III categoria (ad esempio, rifiuti tossici e nocivi).

Solo dal 1° gennaio 2010, quindi, troveranno applicazione in via obbligatoria i valori limite e le condizioni di ammissibilità dei rifiuti in discarica previste dal DM 3 agosto 2005, fra cui anche l'obbligo di caratterizzazione del rifiuto a carico del produttore prima del conferimento.

Dalla proroga del regime transitorio sono espressamente escluse, limitatamente al conferimento dei materiali di matrice cementizia contenenti amianto, le discariche di II categoria, tipo A, ex "2a" e le discariche per rifiuti inerti. Pertanto questi rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni dell'Allegato 2 del DM 3 agosto 2005 e, cioè, nelle discariche per rifiuti pericolosi o in quelle per rifiuti non pericolosi, dedicate o dotate di cella monodedicata (secondo la classificazione del D.Lgs. 36/2003) ovvero in discariche classificate almeno nella II categoria, tipo B (secondo la precedente classificazione).

Si segnala, inoltre, che l'art. 6, comma 1, del decreto legge 208/2008 proroga al 31 dicembre 2009 l'entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13000 kJ/kg (ad esempio guaine bituminose).